

Codice di Condotta per i Fornitori di dormakaba

dormakaba si impegna ad operare secondo elevati standard di etica commerciale ed integrità, come riflesso nel Codice di Condotta di dormakaba (di seguito “il Codice”). Il Codice si applica a tutte le consociate di dormakaba e ai loro dipendenti. Il presente Codice di Condotta per i Fornitori (di seguito denominato “Codice per i Fornitori”) rappresenta la naturale evoluzione del Codice di Condotta di dormakaba e riflette il desiderio di dormakaba di estendere ai propri Fornitori e alle relative consociate, e ai rispettivi funzionari, amministratori, agenti, dipendenti, rappresentanti, subfornitori e consulenti (di seguito “il Fornitore”) l’impegno ad operare nel rispetto di elevati standard di etica commerciale ed integrità. Il Codice per i Fornitori viene quindi messo a disposizione di tutti i nostri Fornitori allo scopo di rafforzare la nostra comune comprensione di come debba svolgersi un rapporto commerciale sostenibile su base quotidiana.

dormakaba si aspetta che tutti i suoi Fornitori ed i loro rispettivi subfornitori operino nel rispetto di standard di lavoro rigorosi e a una equivalente un’etica commerciale. Il presente Codice per i Fornitori definisce i nostri principi generali e fissa le nostre aspettative minime riguardo alle azioni intraprese dai nostri Fornitori per conto della nostra azienda e dei nostri clienti.

I Fornitori sono tenuti ad assicurare che detti obblighi siano già in vigore. Inoltre, dormakaba e il fornitore potranno concordare ulteriori standard, che saranno specificati negli accordi di fornitura.

Qualora il rispetto del Codice per i Fornitori possa generare conflitti o comportare una violazione della legge o dei regolamenti vigenti, il Fornitore ne darà immediata comunicazione a dormakaba, spiegando come intende risolvere il conflitto, operando nel contempo in maniera responsabile e nel rispetto, per quanto possibile, della presente lettera e dei principi del Codice per i Fornitori.

Il presente Codice per i Fornitori deve essere applicato dal 1° ottobre 2016 e rimarrà valido fino ad ulteriori comunicazioni. Si applicherà all’intero gruppo dormakaba e alla sua intera catena di fornitori.

A. DIRITTI UMANI

In conformità a quanto sopra, dormakaba richiede che nello svolgimento delle proprie attività commerciali i Fornitori adottino i seguenti comportamenti in ogni momento, senza eccezioni:

- rispetto della dignità personale, della riservatezza e dei diritti di ciascun individuo;
- rifiuto di impiegare o di far lavorare qualsiasi persona contro la sua volontà;
- divieto di comportamenti, compresi gesti, parole e contatti fisici, di natura sessuale, coercitiva, intimidatoria, offensiva o basati sullo sfruttamento.

B. CONDIZIONI DI LAVORO EQUE, LAVORO MINORILE

dormakaba si aspetta che i suoi partner commerciali garantiscano condizioni di lavoro eque, pertanto i Fornitori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

Il Fornitore metterà a disposizione di ciascun dipendente un ambiente di lavoro dove non ci siano discriminazioni, molestie, intimidazioni o coercizioni riguardanti, direttamente o indirettamente, l’età, il sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità, l’origine sociale o etnica, la lingua, l’orientamento sessuale, lo stato civile, il credo religioso e lo stato di salute o la disabilità. Inoltre, il fornitore osserverà queste disposizioni in ogni ambito del rapporto di lavoro (ad. es. assunzione, promozione e retribuzione).

Il Fornitore rispetterà il diritto dei dipendenti di associarsi liberamente e negoziare collettivamente. Questo significa che i dipendenti del Fornitore saranno liberi di aderire o meno ad un’associazione liberamente

scelta, nonché di costituire liberamente un'associazione che permetta di organizzarsi e contrattare collettivamente e individualmente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali.

Il Fornitore retribuirà i dipendenti in modo equo e si asterrà dall'offrire salari eccessivamente bassi ("dumping salariale"), poiché lo sfruttamento è in contrasto con i principi di dormakaba. I salari saranno pagati con regolarità. Le retribuzioni saranno adeguate alle mansioni e rispetteranno gli standard salariali minimi previsti dalla normativa nazionale.

Il Fornitore è tenuto ad offrire ai suoi dipendenti condizioni di lavoro conformi alle leggi vigenti in materia e agli standard del settore obbligatori con riferimento ad orari di lavoro, straordinari, pause, periodi di riposo, ferie, congedi di maternità e paternità. Il Fornitore non pretenderà orari di lavoro che superino le 60 ore settimanali, compresi gli straordinari. Ai dipendenti sarà permesso almeno un giorno di riposo ogni sei giorni consecutivi di lavoro, e tutti gli straordinari dovranno essere su base volontaria e saranno pagati con una retribuzione maggiorata.

Il Fornitore non utilizzerà il lavoro forzato o il lavoro involontario dei detenuti, e si impegna a dare a tutti i dipendenti la libertà di scegliere di lasciare il proprio lavoro liberamente con un preavviso ragionevole e rispetterà gli obblighi previsti dall'UK Modern Slavery Act 2015 (Legge Britannica sulla Schiavitù Moderna).

Ai fini della Convenzione 29 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sul Lavoro Forzato, il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto ad una persona sotto la minaccia di una punizione o per la quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.

Il Fornitore non tollererà né utilizzerà il lavoro minorile in alcuna fase delle proprie attività generali, se non nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; per quanto concerne l'età minima per l'ammissione al lavoro, il Fornitore farà riferimento ai principi del "UN Global Compact" e del "ILO Minimum Age Convention, No.138". In questo contesto, per minore si intende una persona di età inferiore a 15 anni, oppure a 14 anni, conformemente alle eccezioni previste dall'Art. 2.4 della "Minimum Age Convention, No.138" nel caso dei paesi in via di sviluppo. Se in un determinato Paese la normativa ha fissato un'età minima maggiore, si farà riferimento a tale età.

C. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di tutti i propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Ciò significa che il Fornitore adotterà misure al fine di prevenire gli incidenti nei cantieri, negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavoro. Le condizioni di lavoro non sicure e pericolose dovranno essere immediatamente eliminate. Pertanto saranno valutati i rischi e gli impatti delle attività, dei prodotti e dei servizi, e saranno introdotte misure atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi e le relative conseguenze.

D. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Il Fornitore si impegna a proteggere l'ambiente e a svolgere le proprie attività in modo eco-compatibile.

D.1 Gestione delle Sostanze Pericolose, Restrizioni

Il Fornitore rispetterà le leggi e i regolamenti vigenti che vietano o limitano l'uso o la manipolazione di determinate sostanze (ad es. gas tossici come il cloro). Per permettere la manipolazione, la movimentazione, lo stoccaggio, il riciclo, il riutilizzo e lo smaltimento in condizioni di sicurezza, il Fornitore

provvederà ad identificare e gestire le sostanze che risultano pericolose se rilasciate nell'ambiente e rispetterà le leggi e i regolamenti vigenti in materia di etichettatura per il riciclo e lo smaltimento.

D.2 Gestione dei Rifiuti

Il Fornitore gestirà e smaltirà i rifiuti non pericolosi prodotti dalla propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Fornitore ridurrà al minimo l'inquinamento ambientale e introdurrà continui miglioramenti per proteggere l'ambiente. dormakaba incoraggia il Fornitore a informare la propria direzione, nonché i dipendenti e i fornitori, del proprio impegno a favore dell'ambiente, e a fornire adeguata formazione in merito.

E. DIRITTO A CONDURRE VERIFICHE

Previo appuntamento dormakaba si riserva il diritto di controllare qualsiasi dei suoi Fornitori al fine di verificare che le disposizioni del presente Codice di Condotta siano rispettate. Qualora il Fornitore non autorizzi tale controllo, ciò potrebbe comportare la cessazione di qualsiasi contratto di fornitura in essere con dormakaba e le sue consociate.

F. ETICA COMMERCIALE

F.1 Onestà e buona fede

I nostri Fornitori sono tenuti a comportarsi con onestà e buona fede, in ogni ambito di attività, sia internamente che esternamente, in tutti i rapporti commerciali con dormakaba, ed anche in quelli con i propri Fornitori, subfornitori e dipendenti. Il Fornitore svolgerà la propria attività in modo etico, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, il Fornitore si impegna a:

- astenersi da qualsiasi forma di estorsione e corruzione;
- rispettare la normativa antitrust e le altre leggi sulla concorrenza, ad esempio non partecipando ad operazioni di controllo dei prezzi o di manipolazione delle gare di appalto;
- comunicare a dormakaba ogni informazione disponibile sui conflitti di interesse, informando anche su eventuali interessi finanziari di dipendenti di dormakaba in qualsiasi aspetto dell'attività del Fornitore.

F.2 Omaggi

È vietato qualsiasi beneficio illegale, sia diretto che indiretto, a favore di terzi, comprese le autorità pubbliche o i soggetti privati. È ugualmente vietato ricevere tali benefici illegali. Sono vietati i pagamenti "incentivanti", come è anche vietato offrire o ricevere regali in contanti o equivalenti ai contanti. Ci attendiamo che i nostri Fornitori operino nel rispetto di tutti gli standard internazionali anti-corrruzione.

F.3 Riservatezza.

Il Fornitore, i relativi Fornitori ed i subfornitori proteggeranno tutte le informazioni riservate che avranno ricevuto da dormakaba e dai rispettivi partner commerciali, e sono tenuti a proteggere in ogni momento i dati personali da un uso improprio e a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.

G. PIANIFICAZIONE DELLA CONTINUITÀ COMMERCIALE

Il Fornitore introdurrà e manterrà attive politiche atte a mitigare il rischio di interruzione delle proprie attività a causa dell'esposizione a rischi quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, atti di terrorismo, reati, virus informatici, attacchi informatici, minacce legate alla propria attività, controversie di lavoro, scioperi, malattie, pandemie, disastri naturali e gravi incidenti.

H. RAPPORTO DEL FORNITORE CON I SUBFORNITORI

dormakaba si attende che il Fornitore ottenga da ciascun Subfornitore che fornisca direttamente o indirettamente merci o servizi a dormakaba la conferma che tale Subfornitore opera in conformità al presente Codice di Condotta per il Fornitore di dormakaba.

I. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI

I Fornitori di dormakaba sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Con questo si intendono le leggi e i regolamenti in vigore nel luogo dove ha sede il Fornitore e, a seconda della natura della transazione con la consociata dormakaba, anche quelli in vigore nel luogo dove ha sede tale consociata.

dormakaba si impegna inoltre a rispettare le leggi e i regolamenti che richiedono la comunicazione e vietano l'uso di minerali provenienti da zone interessate da conflitti armati. Tutte le merci consegnate a dormakaba dovranno essere conformi alla normativa sui materiali provenienti da zone di conflitto "Conflict Minerals". I minerali provenienti da zone di conflitto, come ad esempio lo stagno, il titanio, il tungsteno e l'oro, sono minerali estratti e venduti da paesi interessati da scontri armati ed usati per finanziarne i conflitti, oppure sono estratti in condizioni di grave violazione dei diritti umani.

J. RISPETTO DEL CODICE PER I FORNITORI

dormakaba si attende che i suoi Fornitori monitorino autonomamente la propria osservanza del Codice per i Fornitori, la cui ultima versione è pubblicata nella homepage aziendale di dormakaba. Nel caso di gravi violazioni del presente Codice per i Fornitori da parte del Fornitore, dormakaba rivedrà i suoi accordi con tale Fornitore. dormakaba si riserva il diritto di cessare il proprio rapporto commerciale con qualsiasi Fornitore non disposto a rispettare il presente Codice per i Fornitori.

K. RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI, I MEDIA E GLI INVESTITORI

Il Fornitore non effettuerà pubblicità di alcun tipo né comunicherà agli investitori, ai media o agli organi pubblici informazioni contenenti riferimenti a dormakaba senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di dormakaba (fatti salvi i casi previsti dalla legge o ove richiesto dagli organi pubblici). Il Fornitore dovrà sottoporre tale richiesta di autorizzazione all'Ufficio Comunicazioni del Gruppo dormakaba.

L. CONFERMA DEL FORNITORE

La presente Dichiarazione di Conformità dovrà essere sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato (proprietario, amministratore o carica superiore) della Società e restituita al mittente entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Con la firma, il fornitore conferma di avere ricevuto copia del Codice di Condotta per i Fornitori di dormakaba e si impegna a rispettarne le condizioni.

Nome del Fornitore: _____ (in stampatello) _____	Firma 1: _____ Nome in stampatello: _____ Qualifica: _____ Data: _____
Indirizzo del Fornitore: _____ (in stampatello) _____	Firma 2 (facoltativa): _____ Nome in stampatello: _____ Qualifica: _____ Data: _____